

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRIENNALE COME DA INTESA 2025/2027 IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DELL'INTESA PREVISTA
DALL'ARTICOLO 47 DEL D.M. 23 DICEMBRE 2024 rep. 463**

ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE LIGURIA

VISTI

- • L'Intesa sancita il 18 dicembre 2024 Rep. 249/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi Intesa) che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'articolo 47 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463 ed in particolare l'articolo 2, comma 2 dell'Intesa in parola di cui il presente Accordo costituisce parte allegata, nonché l'articolo 3 della stessa;
- • Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale Spettacolo del MiC, trasmesse entro la data indicata dall'articolo 2, comma 3 dell'Intesa, ovvero entro il 31 dicembre 2024, con cui le stesse esprimono, nella forma di una manifestazione di interesse, la propria intenzione a sottoscrivere il presente schema di Accordo di programma per il triennio 2025/2027;
- • La comunicazione della Direzione generale Spettacolo del MiC del 21 marzo 2025 n. prot. 3010 relativa allo stanziamento complessivo previsionale per l'esercizio corrente di riferimento della quota Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) da destinare alle residenze, come previsto dall'articolo 4, comma 1 dell'Intesa;
- • Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale Spettacolo del MiC, previste nei termini e nei contenuti dall'articolo 4, commi 2 e 3, dell'Intesa;
- • La tabella definitiva di ripartizione delle quote MIC/Regioni e Province autonome, annualità 2025, trasmessa dal Coordinamento tecnico della Commissione Cultura in data 27 giugno 2025 ai referenti delle Regioni e Province Autonome aderenti all'Intesa;
- • La tempistica e la modalità di ripartizione dello stanziamento relativo al primo anno dell'Intesa triennale 2025/2027 e ai successivi anni del triennio;
- • La pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi relativi al primo anno dell'Intesa e agli anni successivi del triennio, come indicato dall'articolo 4 dell'Intesa;
- • La quota del FNSV per l'annualità **2025** destinata all'attuazione dell'art. 47 "Residenze", pari ad euro **2.650.000,00** (duemilioneisecentocinquantamila/00), come da D.M. 4 aprile 2025, rep. n. 112 registrato dalla Corte dei Conti il 16 aprile 2025 al n.1238;
- • Il Decreto Direttoriale del 30 giugno 2025 rep. n. 748, con il quale sono state assegnate le risorse del MiC dedicate alle Residenze per l'annualità **2025**;

CONSIDERATO CHE

Il presente schema di Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2025/2027 secondo quanto previsto dall'Intesa del 18 dicembre 2024 Rep. 249/CSR e che

pertanto gli Accordi con le singole Regioni e Province autonome da sottoscrivere nella prima annualità del triennio con validità triennale, devono ad esso uniformarsi;

Nelle successive annualità del triennio le Regioni aderenti all'Intesa e la Direzione generale Spettacolo del MiC adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 dell'Intesa;

Eventuali modifiche al presente Accordo, con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell'Intesa, saranno oggetto di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all'Intesa.

TRA

La **Direzione generale Spettacolo** del MiC, qui di seguito MiC/DGS, con sede in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00185, C.F. 97804160584 nella persona del Direttore Generale Dott. Antonio Parente

E

La **Regione Liguria** d'ora in avanti Regione, aderente all'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2025/2027 con la manifestazione di interesse e con la successiva lettera di adesione del 23 dicembre 2024 prot. 2052605

- con sede in Genova, via Fieschi, 15 cap 16121, C.F. 00849050109, nella persona del Dott. Luca Parodi

di seguito denominate "Le Parti".

Art. 1 Oggetto e durata

1. Il presente Accordo di programma (di seguito "Accordo") è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti di "Centro di Residenza" e di "Residenze per Artisti nei territori" (di seguito per brevità "Residenze") che avranno luogo nel triennio 2025/2027, ai sensi di quanto disposto dall'Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.

2. Per ciascuno degli anni successivi 2026 e 2027 le Regioni e le Province autonome aderenti all'Intesa ed il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell'esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.

3. Le Regioni e le Province autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall'Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (all.to A).

4. I "Centri di Residenza" come definiti al comma 3 dell'articolo 6 dell'Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2022/2024, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell'articolo 2 dell'Intesa.

5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori” così come definite nell’art. 6, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:

a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti

b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti

c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo, assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.

7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la singola Regione o Provincia autonoma aderente.

Art. 2 Gestione del triennio e delle singole annualità, gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

1. Il MiC/DGS e la Regione/Provincia autonoma aderente sottoscrivono il presente Accordo sulla base di quanto disposto dall’Intesa.

2. Il cofinanziamento per l’anno 2025 è così stabilito: per parte del **MiC/DGS euro 72.300,00** e per parte della **Regione Liguria euro 80.000,00**.

3. Nelle due annualità successive del triennio la Regione/Provincia autonoma aderente e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base di quanto definito dal comma 2 dell’articolo 2 dell’Intesa.

4. I bilanci preventivi e consuntivi di attività da parte della Regione/Provincia autonoma aderente dovranno essere redatti e trasmessi al MiC/DGS secondo schemi uniformi di bilancio; dovranno inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente al progetto ed evidenziare il relativo deficit.

In relazione al cofinanziamento i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell’anno solare di riferimento. Eccezionalmente per il solo anno 2025, considerate le esigenze rappresentate dalla Regioni e Province Autonome, le attività potranno essere concluse al massimo entro il primo trimestre 2026 e i costi a rendiconto dovranno essere riferiti ad attività realizzate entro detto termine.

5. Come definito dall’articolo 5, comma 7 dell’Intesa la Regione/Provincia autonoma potrà prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regione/Provincia Autonoma.

6. Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà fino al massimo del deficit esposto nel bilancio di progetto presentato dai titolari di residenza assegnatari di contributo da parte della Regione/Provincia autonoma. Tale deficit non potrà superare l’80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario, titolare di residenza con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.

7. L’erogazione del cofinanziamento del MiC/DGS alla Regione è disposta secondo i seguenti termini e modalità:

a) anticipazione non superiore all'80 per cento della quota di cofinanziamento della MiC/DGS, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione/Provincia autonoma contenente l'elenco dei soggetti e dei progetti selezionati ad esito delle procedure pubbliche adottate, comprensivi dei rispettivi bilanci preventivi;

b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione/Provincia autonoma contenente la relazione e il bilancio consuntivo di sintesi sulle attività svolte nei progetti selezionati, con allegate le relazioni e i bilanci consuntivi delle singole residenze;

c) Il MiC/DGS trasferisce la propria quota di cofinanziamento mediante ordinativi di pagamento e accredito sui conti di Tesoreria della Regione/Provincia autonoma;

8. La Regione/Provincia autonoma aderente concorre al cofinanziamento con le risorse definite annualmente secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 5 dell'Intesa.

Art. 3 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Il MiC/DGS e le Regioni/Province Autonome aderenti all'Intesa concordano annualmente, all'interno dello stanziamento di risorse del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) destinate in favore delle attività di cui all'articolo 47 "Residenze" D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463, la quota da finalizzare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.), sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4 dell'Intesa. Eventuali economie del cofinanziamento Stato, Regioni e Province Autonome, potranno essere destinate ad incrementare tali attività;

2. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità definite tra le Regioni/Province autonome aderenti all'Intesa ed il MiC/DGS, che potrà coinvolgere nei flussi informativi anche le competenti Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo.

3. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio.

Art. 4 – Riduzioni e revoche

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, commi 2 e 3, e l'obbligo di rendicontazione da parte dei titolari di residenze dell'importo complessivo del progetto approvato e finanziato, l'entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività del singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento rispetto all'importo di cofinanziamento del bilancio del progetto che ha registrato la variazione.

2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo di un singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il relativo cofinanziamento sarà revocato.

3. Il MiC/DGS, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme a quanto previsto dall'Intesa, dal presente Accordo e dalle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.

4. Nel caso di riduzione o revoca del cofinanziamento di cui ai commi 1 e 2, da parte della Regione/Provincia autonoma, il MiC/DSG, con provvedimento del Direttore Generale, procederà alla rideterminazione della propria quota.

Art. 5 - Comunicazione

1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, sarà riportato il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale www.residenzeartistiche.it, del MIC/DGS insieme a quello della Regione/Provincia autonoma, completi di lettering.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

1. L'erogazione delle risorse del MiC/DGS e della Regione/Provincia autonoma per gli anni di vigenza del presente Accordo è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

Art. 7 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo

1. Qualsiasi modifica del presente Accordo, con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell'Intesa, dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse ed oggetto, comunque, di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all'Intesa stessa.

Art. 8 – Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.

2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto, composto da n. 5 pagine e n. 2 allegati che sono parte integrante del presente Accordo.

MIC

Direzione generale Spettacolo

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Parente

REGIONE LIGURIA

Unità Organizzativa Cultura E Spettacolo

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Parodi

Allegati

A. Linee guida come allegate all'Intesa 2025-27

B. Tabella del cofinanziamento Stato/Regioni 2025

C. Progetto triennale presentato dalla Regione Liguria contenente l'indicazione di massima dell'impegno finanziario per ogni annualità del triennio 2025-2027